

Premesso che la **Legge di Bilancio 2020**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Più precisamente la disposizione normativa in commento accorpa all'Imposta unica comunale (meglio conosciuta come IMU) la Tassa sui servizi indivisibili (ovvero TASI).

Per l'anno 2020 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

**PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2020**

**SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2020**

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2020.

**Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.**

**Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.**

**In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.**

Si ricorda infine che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "[ravvedimento operoso](#)".

## MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (**MODELLO F24**):

L'aliquota da applicare per il corrente anno è pari al 10,60

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

QUOTA COMUNE	3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - A1-A8 eA9 COMUNE
	3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
	3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
	3930	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
QUOTA STATO	3925	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

## PENSIONATI AIRE

Si ricorda infine che in passato era prevista un'**agevolazione** per l'unica unità immobiliare posseduta da pensionati AIRE che non è stata riproposta con la **nuova IMU**. Pertanto a partire dal 2020 gli italiani titolari di pensioni estere torneranno a pagare.